

REGIONE PIEMONTE BU44S1 04/11/2021

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Delibera n. 163/2021 - Cl. 2.6 del 14 ottobre 2021.

**Oggetto: MODIFICHE DI COORDINAMENTO ALLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA
APPROVATA IN DATA 6 OTTOBRE 2021 (LEGGE ANNUALE DI RIORDINO
DELL'ORDINAMENTO REGIONALE PER L'ANNO 2021). (FP)**

Allegato

Delibera n. 163/2021 - Cl. 2.6

Oggetto: MODIFICHE DI COORDINAMENTO ALLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA IN DATA 6 OTTOBRE 2021 (LEGGE ANNUALE DI RIORDINO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE PER L'ANNO 2021). (FP)

L'anno 2021, il giorno 14 ottobre alle ore 15.45 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

O M I S S I S

MODIFICHE DI COORDINAMENTO ALLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA IN DATA 6 OTTOBRE 2021 (LEGGE ANNUALE DI RIORDINO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE PER L'ANNO 2021). (FP)

Premesso che in data 6 ottobre 2021 il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione legislativa recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale per l’anno 2021”;

Considerato che l’articolo 27 del testo votato dall’Aula consiliare, nel proporre la sostituzione integrale del comma 4 dell’articolo 54 della legge regionale 1/2019, dispone che “La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all’inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito garantendo tutte le indennità ed il trattamento economico già maturati ed in godimento presso l’amministrazione di appartenenza”;

Ritenuto necessario chiarire, a soli fini di riscrittura di tecnica legislativa, che la decorrenza dell’adempimento previsto al citato comma 4 dell’articolo 54 della legge regionale 1/2019 così come risultante dalla sostituzione approvata dall’Aula consiliare, trattandosi di atto attuativo di una prescrizione di nuova istituzione, è da intendersi a far data dall’entrata in vigore del medesimo comma così come sostituito dalla deliberazione legislativa di cui all’oggetto;

Considerato inoltre che l’articolo 64 della deliberazione legislativa in oggetto, nel proporre la sostituzione integrale del comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale 12/2017, dispone che “Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l’alienazione di beni delle Aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma”;

Ritenuto anche in questo caso necessario, come confermato dalla nota ricevuta dal Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria (prot. n. 16886 del 13 ottobre 2021) e conservata agli atti, chiarire, a soli fini di riscrittura di tecnica legislativa, che la decorrenza della tempistica di adozione del provvedimento della Giunta regionale è da intendersi a far

data dall'entrata in vigore del comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 12/2017, così come sostituito dalla deliberazione legislativa di cui all'oggetto;

Considerato altresì che l'articolo 72 duodecies della deliberazione legislativa, così come introdotto dall'emendamento rubricato n. 84 approvato dall'Aula consiliare, provvede alla riscrittura integrale dell'articolo 7 della legge regionale 10/2021 secondo la seguente riformulazione: "La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, individua, tra gli organismi di partecipazione all'attività amministrativa attivati in Regione, quello al quale affidare il compito di effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti, analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane";

Ritenuto opportuno, al fine di evitare ambiguità interpretative sulla decorrenza dell'adempimento attuativo ivi previsto, procedere ad una modifica di coordinamento della norma approvata, sostituendo la riscrittura integrale del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10/2021 con una formulazione di tecnica legislativa che circoscriva l'intervento normativo alle sole parti divergenti rispetto al testo originariamente in vigore;

Considerato infine che l'articolo 72 quaterdecies.2 della deliberazione legislativa, così come introdotto dall'emendamento rubricato n. 216 approvato dall'Aula consiliare, provvede alla riscrittura integrale del comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 13/2020 secondo la seguente riformulazione "Le disposizioni contenute nel presente capo, ad eccezione dell'art. 68 (Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio) si applicano a far data dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2023";

Ritenuto opportuno anche in questo caso, al fine di circoscrivere in maniera corretta la decorrenza di applicazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, procedere ad una modifica di coordinamento della norma approvata, sostituendo la riscrittura integrale del comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 13/2020 con una formulazione di tecnica legislativa che circoscriva l'intervento normativo alle sole parti divergenti rispetto al testo originariamente in vigore;

Valutato quindi necessario, per tutto quanto sopra premesso, apportare, ai sensi dell'articolo 90, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale, le modifiche di coordinamento agli articoli 27, 64, 72 duodecies e 72 quaterdecies.2 della deliberazione legislativa in oggetto secondo quanto dettagliatamente descritto nell'**allegato A** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio regionale, le modifiche di coordinamento agli articoli 27, 64, 72 duodecies e 72 quaterdecies.2 della deliberazione legislativa "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021", approvata dall'aula consiliare in data 6 ottobre 2021, secondo quanto dettagliatamente descritto nell'**allegato A** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Allegato A

Modifiche di coordinamento, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio regionale, alla deliberazione legislativa "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021"

Articolo 27

Il testo dell'articolo 27 così originariamente formulato:

"Art. 27. (Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 1/2019)

1. L'articolo 54 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 54. (Personale dei SAA)

1 – 3 (omissis)

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito garantendo tutte le indennità ed il trattamento economico già maturati ed in godimento presso l'amministrazione di appartenenza."

è sostituito dal seguente:

"Art. 27. (Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 1/2019)

1. L'articolo 54 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 54. (Personale dei SAA)

1 – 3 (omissis)

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, così come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021), procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito garantendo tutte le indennità ed il trattamento economico già maturati ed in godimento presso l'amministrazione di appartenenza."

Articolo 64

Il testo dell'articolo 64 così originariamente formulato:

Art. 64. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 12/2017)

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) è sostituito dal seguente:

"5. Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di beni delle Aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma."

2 – 3 (omissis)

è sostituito dal seguente:

Art. 64. (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 12/2017)

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) è sostituito dal seguente:

“5. Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di beni delle Aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, così come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021).

2 – 3 (omissis)

Articolo 72 duodecies

Il testo dell'articolo 72 duodecies così originariamente formulato:

Art. 72 duodecies. (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 10/2021)

1. L'articolo 7 della legge regionale 10/2021 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Attività di analisi sociologiche sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con specifico provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, individua, tra gli organismi di partecipazione all'attività amministrativa attivati in Regione, quello al quale affidare il compito di effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti, analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane.”.

è sostituito dal seguente:

Art. 72 duodecies. (Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 10/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10/2021 le parole “quello al quale affidare il compito di effettuare sistematicamente, anche in collaborazione con altri soggetti, la rilevazione circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità, avente come vittime le persone anziane, fornendo dati e statistiche” sono sostituite dalle seguenti “quello al quale affidare il compito di effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti, analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane”.

2. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 10/2021 è sostituita dalla seguente “Attività di analisi sociologiche sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane”.

Articolo 72 quaterdecies.2

Il testo dell'articolo 72 quaterdecies.2 così originariamente formulato:

Art. 72 quaterdecies.2. (Modifiche alla l.r. 13/2020)

1. Il comma 1 dell'art. 59 della legge regionale 29 giugno 2020, n.13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19.) è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni contenute nel presente capo, ad eccezione dell'art.68 (Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio) si applicano a far data dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2023."

è sostituito dal seguente:

Art. 72 quaterdecies.2. (Modifiche alla l.r. 13/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 29 giugno 2020, n.13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) dopo le parole "contenute nel presente capo" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dell'articolo 68" e le parole "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2023."